

## APPELLO 05-23

La Giuria di Appello nelle persone di Giuseppe Meo, Presidente, Giorgio Ballerini Giacometti, Osvaldo Magnaghi ed Eugenio Torre, membri effettivi, Giuseppe Russo e Adolfo Villani membri supplenti, Fabio Donadono, Sergio Pepe e Nicola Vescia uditori, ha emesso la seguente decisione sull'appello proposto dall'imbarcazione ITA 5501 avverso la decisione del Comitato per le Proteste della selezione per il Campionato Italiano svoltasi il 17.4.2005 in San Vincenzo organizzata dal Circolo Nautico San Vincenzo.

In data 23 agosto 2005 è pervenuto a questa Giuria un appello da parte dei genitori esercenti la patria potestà sul minore timoniere dell'Optimist ITA 5501.

In tale atto viene esposto che nel corso della selezione per il Campionato Italiano svoltasi il 17.4.2005 in San Vincenzo, ITA 5501 veniva protestata da ITA 6575 per violazione della regola [10](#) R.R.; e che il Comitato per le Proteste in accoglimento della protesta squalificava ITA 5501.

Tale decisione era impugnata da ITA 5501 avanti questa Giuria d'Appello che rilevava la mancata formalizzazione delle attività espletate dal Comitato per le Proteste, la mancata indicazione delle regole infrante, la mancata stesura di una regolare decisione e pertanto la decisione veniva annullata da questa Giuria con invio degli atti al Comitato per le Proteste perché provvedesse a riesaminare, istruire ed emettere una decisione regolarmente motivata.

Il giorno 21 agosto 2005 presso la sede del Gruppo Vela della Lega Navale Italiana di Follonica si è tenuta la nuova udienza e, esaurita la fase istruttoria, il Comitato per le Proteste comminava a ITA 5501 la squalifica per violazione della regola [10](#) della R.R.

I genitori del timoniere di ITA 5501 hanno appellato tale decisione per i seguenti motivi:

1) In via preliminare e pregiudiziale la irregolare costituzione del Comitato per le Proteste perché composto da alcuni membri che non avevano fatto parte del Comitato per le Proteste che aveva assunto la prima decisione, poi annullata.

Inoltre viene chiesto il ruolo che hanno ricoperto nella organizzazione della regata alcuni membri del Comitato per le Proteste.

2) Nel merito vengono evidenziate la carenza di prove certe ed inconfutabili e comunque la mancanza di indizi a fondamento della decisione che ha condotto alla squalifica di ITA 5501. A tal fine viene riportata la dinamica dei fatti come narrata da ITA 5501 e da ITA 6575.

3) I genitori del timoniere di ITA 5501 chiedono in via d'urgenza che questa Giuria d'Appello investa ogni organo competente F.I.V. al fine di permettere a ITA 5501 di presenziare ad alcune regate e concludono perché venga annullata la impugnata decisione assunta dal Comitato per le Proteste il 21 agosto 2005 "anche per aver omesso le prescrizioni di cui al corsivo della regola [63.6](#) del Regolamento per non aver redatto una articolata sentenza sul punto, confortata da un apposito schema rappresentativo e senza aver indicato i fatti dai quali sarebbe derivata la pronuncia di squalifica"; nel merito viene chiesto di riformare e/o modificare la decisione, con consequenziale modifica della classifica della regata.

La Giuria d'Appello, esaminati gli atti, rileva che la impugnativa risulta proposta dai genitori del timoniere dell' Optimist ITA 5501 che non hanno alcuna veste nel procedimento disciplinato dalla sez. [D della parte 5](#) del R.R.

Tuttavia l'appello risulta sottoscritto anche dal timoniere della barca ITA 5501 che a norma della regola [70.1](#) R.R. ha diritto di appellare e pertanto l'appello può ritenersi ammissibile.

In relazione alla richiesta di un provvedimento d'urgenza per consentire al timoniere di ITA 5501 di partecipare ad alcune regate, la Giuria di Appello rileva l'inammissibilità della richiesta, non prevista dal R.R.

Per quanto riguarda la eccepita irrituale costituzione del Comitato per le Proteste, la Giuria d'Appello rileva che:

- nel caso in cui una parte dell'udienza ritenga che un membro del Comitato per le Proteste sia una parte interessata, deve ricusarlo al più presto possibile. Dalla prima pagina del verbale d'udienza del 21 agosto 2005 non risulta alcuna osservazione in merito ai componenti il Comitato per le Proteste e pertanto in questa sede di appello è precluso l' esame;

- in sede di riapertura d'udienza non è obbligatorio che i membri del Comitato per le Proteste siano gli stessi del Comitato per le Proteste originario; la regola [66](#) R.R. prescrive che quando si riapre

un'udienza la maggioranza dei membri siano gli stessi, "ove possibile".

Per quanto riguarda la denunciata omessa osservanza del corsivo FIV alla regola [63.6](#) la Giuria d'Appello rileva che correttamente il Comitato per le Proteste, a norma della reg. [63.3](#), non ha accettato la partecipazione all'udienza di un rappresentante del timoniere di ITA 5501, in quanto, nel caso di infrazione ad una regola della Parte [2](#), [3](#), [4](#) del R.R., la parte di un'udienza può essere rappresentata solo da persona che era a bordo al tempo dell'incidente. Per altro, dagli atti della protesta risulta che i genitori del timoniere avevano conferito mandato ad un avvocato, il quale redasse anche una memoria difensiva (la Giuria d'Appello non può che prendere atto di tale segno dei tempi).

Uguualmente il Comitato per le Proteste ha ben operato escludendo le note scritte dai testimoni non intervenuti all'udienza del 21 agosto 2005, poiché la regola [63.3](#) R.R. riconosce alle parti il diritto di rivolgere domande ai testimoni medesimi.

La decisione risulta adottata dopo il raccoglimento e la verbalizzazione delle dichiarazioni delle parti sui fatti accertati ("l'imbarcazione 5501 ha manovrato tardivamente in relazione al vento, obbligando 6575, [mure a dritta](#), a manovrare per evitare la collisione") e nella stessa viene indicato che è stata applicata la regola [10](#) del R.R., la quale impone alla barca con [mure a sinistra](#) di tenersi discosta da una barca mure a dritta.

In relazione ai motivi di merito addotti dall'appellante, la Giuria di Appello rileva che essi si sostanziano nel richiedere il riesame dei fatti accertati, poiché l'appellante evidenzia che "l'Organo di Appello, dopo attenta lettura delle dichiarazioni rese dalle due imbarcazioni, potrà verificare come ci si trovi di fronte a due versioni assolutamente contrastanti".

Infatti ITA 5501 riporta la dinamica dei fatti come narrata da esso appellante ed evidenzia che "esisteva una distanza di tutta sicurezza, tanto che l'imbarcazione che ha elevato protesta ha potuto in estrema tranquillità, dopo alcune lunghezze, orzare senza entrare in collisione con la barca sottovento"; infine l'appellante esamina la dichiarazione della barca protestante ITA 6575, denunciando l'indecisione, l'incongruenza e l'inattendibilità e comunque la carenza di prova in merito alla violazione delle regole del R.R. da parte di esso ITA 5501. Ed in conseguenza l'appellante chiede l'annullamento della decisione impugnata.

Questa Giuria osserva che tali motivazioni comportano l'indagine sui fatti accertati, preclusa dalla regola [70.1](#) R.R. la quale dispone che la parte di un'udienza può appellare la decisione, ma non i fatti accertati; ed osserva che, in relazione a quest'ultimi e alla regola applicata, la decisione impugnata si presenta priva di errori ed immune da vizi logici.

L'appello pertanto deve essere rigettato.

Per questi motivi la Giuria d'Appello rigetta l'appello proposto da ITA 5501.

Così deciso in Napoli il 28 ottobre 2005.

Il Presidente

(Giuseppe Meo)